



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Alle Direzioni Centrali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Alle Direzioni Interregionali e Regionali dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Agli Uffici di diretta collaborazione con il Capo Dipartimento

Agli Uffici di diretta collaborazione con il Capo

del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Ai Comandi dei Vigili del Fuoco

Circolare n. DCF 1/2026

Allegati vari

OGGETTO: Modifiche alla Circolare n. 3 del 1 giugno 2010 prot. n. 16375

Introduzione

A seguito delle molteplici esperienze acquisite nel campo della gestione delle patenti VF derivanti dall'applicazione decennale del Testo Unico Patenti Terrestri, che ha costituito un importante ed efficace passo avanti per la corretta applicazione della normativa civile nell'ambito del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, è doverosa l'opera di aggiornamento della "Circolare" e i successivi decreti di modifica per il conseguimento e la gestione delle patenti VF.

Di conseguenza è opportuno provvedere all'aggiornamento anche dei processi formativi, introducendo variazioni ed innovazioni più rispondenti alle esigenze dell'attuale realtà del C.N.VV.F. sia per numero del personale autista sia per le categorie di patenti VF assegnate agli autisti stessi.

1) TIPOLOGIA PATENTI TERRESTRI E ABILITAZIONI

1.1 PRIMA CATEGORIA

Autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t. ed il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero (*m.c.p.c. non superiore a 0,75 t.*). Non abilita alla condotta di veicoli in Servizio di Soccorso intendendo come tale la marcia dei veicoli con dispositivi supplementari ottici ed acustici inseriti.

1.2 PRIMA CATEGORIA SOCCORSO

Abilita alla condotta di autoveicoli della 1^a categoria, motoveicoli (motocicli, quadricicli come quad e motoslitte ecc...) al personale VF già in possesso di patente civile di categoria "A" previa relativa formazione, in servizio di soccorso intendendo come tale la marcia dei veicoli con dispositivi supplementari ottici ed acustici inseriti. **Programma didattico allegato n°1**

1.3 SECONDA CATEGORIA

Abilita alla condotta di autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente 1^a Categoria soccorso. Autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. ad eccezione dei veicoli di categoria M2 ed M3, anche se trainanti un rimorchio di peso non superiore a 1,5 t., non in Servizio di Soccorso, intendendo come tale la marcia dei veicoli con dispositivi supplementari ottici ed acustici inseriti. **Programma didattico allegato n°2**

1.4 TERZA CATEGORIA:

Abilita alla condotta di autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente 1^a categoria soccorso e 2^a Categoria.

Autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., autobus di cat.M2, cat.M3, anche se trainanti un rimorchio di peso non superiore a 1,5 t.; condotta su strada di mezzi anfibi; gatto delle nevi; motoveicoli (motocicli, quadricicli come quad e motoslitta ecc...) previa relativa formazione; in Servizio di Soccorso intendendo come tale la marcia dei veicoli con dispositivi supplementari ottici ed acustici inseriti. **Programma didattico allegato n°3**

1.5 QUARTA CATEGORIA

Abilita alla condotta di autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente 1^a categoria soccorso, 2^a e 3^a categoria, quando trainano un rimorchio che non rientri in quelli indicati per ciascuna delle precedenti Categorie; autoarticolati destinati al trasporto di persone e autosnodati; altri autoarticolati; abilita alla condotta dei veicoli della 4^a Categoria in servizio di soccorso, intendendo come tale la marcia dei veicoli con dispositivi supplementari ottici ed acustici inseriti. **Programma didattico allegato n°4**

1.6 PRECISAZIONI

- Per il passaggio di categoria resta in vigore quanto indicato nella DCFORM n°8955 del 13-03-2012 ovvero: per il conseguimento della patente terrestre 3^a categoria il personale dovrà essere in possesso della patente terrestre di 2^a categoria da almeno sei mesi o che abbia effettuato almeno trenta ore di guida convalidate da un istruttore di guida terrestre.
Per il conseguimento della patente terrestre di 4^a categoria resta obbligo di possedere la patente terrestre di 3^a categoria da almeno sei mesi.
- Per la realizzazione dei percorsi formativi per i corsi di operatori di guida su terreno non preparato si continuerà a far riferimento alla DCFORM n°13758 del 24-04-2012.
- A seguito delle modifiche apportate con la presente circolare si è provveduto ad aggiornare gli allegati di seguito indicati:
 - allegato 5 con allegato 5a - Verbale di esame per il passaggio di categoria
 - allegato 6 con allegato 6a - Attestazione della consegna Patente VF Card
 - allegato 8 con allegato 8a - Verbale di conversione
 - allegato 12 con allegato 12a - Autorizzazione alle esercitazioni di scuola guida
 - allegato 15 con allegato 15a - Autorizzazione provvisoria in attesa del primo rilascio
 - allegato 16 con allegato 16a - Autorizzazione provvisoria in attesa del passaggio di cat.

1.7 MACCHINE OPERATRICI

Le macchine operatrici di cui all'art. 58 del D. Lgs. 285/92 e s.m.i. (trattori agricoli, tagliaerba, carrelli elevatori, ecc...) entro le 3,5 t., potranno essere condotte previo possesso di patente di I^a Categoria e relativo periodo di informazione e formazione di cui al D.L.vo 81/08 all'uso in sicurezza delle stesse, esclusi i mezzi movimento terra.

Le macchine operatrici di cui all'art. 58 del D. Lgs. 285/92 e s.m.i. (trattori agricoli, tagliaerba, carrelli elevatori, ecc...) oltre le 3,5 t., potranno essere condotte previo possesso di patente di II^a categoria e relativo periodo di informazione e formazione di cui al D.L.vo 81/08 all'uso in sicurezza delle stesse, esclusi i mezzi movimento terra.

2) Rilascio della Patente VF CARD TERRESTRE al personale operativo già in possesso di Patente di guida Civile

2.1 Rilascio patente VF CARD 1^a Categoria.

Al personale VV.F., volontario che presta servizio presso i Distaccamenti volontari e volontario che presta servizio presso i Comandi VF può essere rilasciata la VF CARD di 1^a **Categoria**, da parte dell'Ufficio per il coordinamento, la pianificazione ed il controllo della formazione della Direzione Centrale per la Formazione, tramite la conversione della patente civile di categoria **B**.

2.2 Rilascio Patente VF CARD 1^a Categoria SOCCORSO

Al personale VV.F. ai volontari che prestano servizio presso i Distaccamenti volontari e i volontari che prestano servizio presso i Comandi VF, già in possesso della Patente **B** civile o VF CARD di 1^a **Categoria**., può essere rilasciata, tramite la frequenza del previsto Corso ed il relativo superamento con esito positivo degli esami finali, la Patente VF CARD TERRESTRE di 1^a **Categoria SOCCORSO** (allegato 1).

2.3 Rilascio Patente VF CARD TERRESTRE 2^a Categoria.

Al personale VV.F., ai volontari che prestano servizio presso i Distaccamenti volontari e i volontari che prestano servizio presso i Comandi VF, già in possesso di Patente VF CARD 1^a **Categoria SOCCORSO**, può essere rilasciata, tramite la frequenza del previsto Corso ed il relativo superamento con esito positivo degli esami finali, la Patente VF CARD di 2^a **Categoria** (allegato 2).

2.4 Rilascio Patente VF CARD TERRESTRE 3^a Categoria.

Al personale VV.F., ai volontari che prestano servizio presso i Distaccamenti volontari e i volontari che prestano servizio presso i Comandi VF, già in possesso di Patente VF CARD di 2^a **Categoria**, può essere rilasciata, tramite la frequenza del previsto Corso ed il relativo superamento con esito positivo degli esami finali, la Patente VF CARD TERRESTRE di 3^a **Categoria** (allegato 3).

2.5 Rilascio Patente VF CARD TERRESTRE 4^a Categoria.

Al personale VV.F., ai volontari che prestano servizio presso i Distaccamenti volontari e i volontari che prestano servizio presso i Comandi VF, già in possesso di Patente VF CARD di 3^a **Categoria**, può essere rilasciata, tramite la frequenza del previsto Corso ed il relativo superamento con esito positivo degli esami finali, la Patente VF CARD TERRESTRE di 4^a **Categoria** (allegato 4).

2.6 Conversione per l'ottenimento della patente VF CARD TERRESTRE 3[^] Categoria se in possesso di patente civile C1, C, D1, D o CD conseguita prima del 01/10/2004.

Al personale VV.F., ai volontari che prestano servizio presso i Distaccamenti volontari e i volontari che prestano servizio presso i Comandi VF, già in possesso di una patente civile C1 o C o D1 o D o CD, può essere rilasciata tramite la frequenza del previsto corso ed il superamento con esito positivo dei relativi esami, la VF CARD TERRESTRE di 3[^] Categoria (allegato 5).

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE CONVERSIONI	
<i>PATENTE CIVILE</i>	<i>CATEGORIA PATENTE VF</i>
<i>C e D conseguita prima del 01/10/2004</i>	3 [^]
<i>C1, C1E</i>	3 [^]
<i>C, CE</i>	3 [^]
<i>D1, D1E</i>	3 [^]
<i>D, DE</i>	3 [^]

3) Rilascio della Patente VF CARD TERRESTRE al personale dei ruoli tecnico professionali già in possesso di Patente di guida Civile

3.1 Rilascio della Patente VF CARD TERRESTRE 1[^] Categoria.

Al personale dei ruoli tecnico professionali può essere rilasciata, da parte dell'Ufficio pianificazione, controllo e sviluppo della formazione della Direzione Centrale per la Formazione, tramite la conversione della patente civile di categoria B la patente VF CARD TERRESTRE di 1[^] Categoria

3.2 Rilascio patente VF CARD TERRESTRE 2[^] Categoria LIMITATA.

Al personale dei ruoli tecnico professionali (addetti ai magazzini, ai laboratori etc.), già in possesso di VF CARD TERRESTRE di 1[^] Categoria, può essere rilasciata, da parte dell'Area Pianificazione e Controllo della Formazione della Direzione Centrale per la Formazione, tramite la frequenza del previsto corso di formazione ed il relativo superamento con esito positivo degli esami finali, la Patente VF CARD TERRESTRE di 2[^] Categoria LIMITATA "L" (allegato 2).

3.3 Rilascio patente VF CARD TERRESTRE 3[^] Categoria LIMITATA

Al personale dei ruoli tecnico professionali (addetti ai magazzini, ai laboratori etc.) già in possesso di Patente VF CARD di 2[^] Categoria LIMITATA "L", può essere rilasciata, da parte dell'Area Pianificazione e Controllo della Formazione della Direzione Centrale per la Formazione, tramite la frequenza del previsto corso di formazione ed il relativo superamento con esito positivo degli esami finali la Patente VF CARD di 3[^] Categoria LIMITATA "L" (allegato 3).

3.4 Rilascio patente VF CARD TERRESTRE 4^a Categoria LIMITATA

Al personale dei ruoli tecnico professionali (addetti ai magazzini e ai laboratori, meccanici, carrozzieri, elettricisti, etc.) già in possesso di Patente VF CARD di 3^a Categoria LIMITATA “L”, può essere rilasciata, da parte dell’Area Pianificazione e Controllo della Formazione della Direzione Centrale per la Formazione, tramite la frequenza del previsto corso di formazione ed il relativo superamento con esito positivo degli esami finali la Patente VF CARD di 4^a Categoria LIMITATA “L” (allegato 4).

3.5 La definizione di categoria patente LIMITATA “L”, sta ad indicare che non è consentita la conduzione degli autoveicoli targati VF con l’utilizzo dei dispositivi supplementari ottici ed acustici inseriti.

Tale limitazione “L” può essere applicata al personale operativo in base alla prescrizione della struttura sanitaria competente (allegato E) mentre si applica sempre al personale dei ruoli tecnico professionali.

4) Contrassegni FUORI SERVIZIO

4.1 I veicoli che debbono essere condotti presso officine esterne e/o trasferiti presso altra sede, hanno l’obbligo di esporre anteriormente e posteriormente agli stessi il contrassegno “FUORI SERVIZIO”.

4.2 I veicoli (APS, ABP, AS ecc.) che vengono condotti su strada dal personale dei ruoli tecnico professionali hanno l’obbligo di esporre anteriormente e posteriormente agli stessi il contrassegno “FUORI SERVIZIO”.

4.3 Contrassegni SCUOLA GUIDA sui veicoli per le esercitazioni

I veicoli impegnati nelle esercitazioni di guida debbono essere muniti dei contrassegni “SCUOLA GUIDA” di cui all’Art. 122 del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 del Nuovo Codice della Strada, nonché all’Art. 191 del DPR n. 610 del 16 settembre 1996 (che ha sostituito il comma 2 dell’Art. 334 del DPR n. 495 del 16 Dicembre 1992) e successive modifiche ed integrazioni.

Il contrassegno deve essere costituito da un pannello rettangolare ad angoli arrotondati, recante la scritta “SCUOLA GUIDA”, di colore nero su fondo bianco retroriflettente, applicato anteriormente e posteriormente, in posizione verticale o subverticale in modo da risultare ben visibile e tale da non ostacolare la necessaria visibilità dal posto di guida e da quello occupato da colui che funge da Istruttore.

I veicoli impegnati nelle esercitazioni di guida e nella prova pratica d’esame, potranno non essere provvisti del doppio comando.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(MANNINO)